ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI BIOLOGO

Art. 42

Annullamento delle elezioni di membri del Consiglio nazionale

Il Consiglio nazionale dei biologi, ove accolga un ricorso proposto contro l'elezione di singoli suoi membri, provvede a darne immediata comunicazione al Ministro per la grazia e giustizia, che entro trenta giorni chiama per la loro sostituzione i candidati che seguono nell'ordine gli eletti, in base alla graduatoria formata a norma dell'articolo 35, comma quinto. In mancanza di tali candidati il Ministro per la grazia e giustizia invita il presidente del Consiglio dell'Ordine ad indire elezioni suppletive. Analogamente il Ministro per la grazia e giustizia provvede, ricevutane comunicazione dal Consiglio nazionale, quando sia stato accolto un ricorso proposto contro l'elezione di tutti i membri ed occorra provvedere a nuove elezioni.

Versione in vigore dal 1 luglio 1967, non più in vigore dal 8 maggio 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento della professione di biologo
Estremi	Legge 24 maggio 1967, n. 396
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 1967

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ordinamento-della-professione-di-biologo/art-42-annullamento-delle-elezioni-di-membri-del-consiglio-nazionale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it